



COMUNE DI GENOVA

AREA POLITICHE SOCIALI E WELFARE CITTADINO

DIREZIONE WELFARE TERRITORIALI

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ
RESIDENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA ATTRAVERSO SOGGETTI DI
CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA 6/12/2012 n. 42 CHE REALIZZINO
SOGGIORNI COLLETTIVI NEL PERIODO 01 GIUGNO – 15 OTTOBRE 2023**

Articolo 1

Oggetto e finalità del bando

Costituisce oggetto del presente bando l'assegnazione di contributi finalizzati ad iniziative di interesse pubblico, ai sensi della disciplina regolamentare approvata con deliberazione di Consiglio Comunale 9 novembre 2010 n. 90, ad oggetto "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune", come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021, nonché della deliberazione di Giunta Comunale del 31 marzo 2011 n. 94 ad oggetto "Linee guida per l'applicazione nell'area delle politiche sociosanitarie e assistenziali del regolamento approvato con deliberazione consiglio comunale n. 90/2010".

Nello specifico, con il presente bando il Comune di Genova offre un sostegno economico alle persone con disabilità, attraverso Soggetti che realizzino, nel periodo 01 giugno – 15 ottobre 2023, soggiorni collettivi a favore di persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità di età compresa tra i 18 e i 64 anni, residenti nel Comune di Genova, in possesso di certificazione di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e in carico agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) della Direzione Welfare Territoriali del Comune.

Il soggiorno di vacanza deve rappresentare per le persone con disabilità un'occasione utile per:

- trarre il maggior benessere possibile, attraverso l'accudimento e il soddisfacimento di bisogni più evoluti;
- usufruire di momenti di socialità partecipando ad attività programmate per il tempo libero e conoscere persone nuove;
- sperimentare le proprie capacità di comunicazione e di integrazione con il gruppo e sviluppare capacità relazionali;
- esprimere le proprie esigenze e potenzialità e sperimentarsi al di fuori del contesto familiare.

La realizzazione del soggiorno collettivo offre alla famiglia della persona con disabilità un'opportunità di sollievo dall'impegno assistenziale accumulato nell'arco dell'anno.

Articolo 2

Attività per le quali si può richiedere un contributo

È possibile richiedere un contributo economico a sostegno dei costi sostenuti dai beneficiari per la partecipazione ai soggiorni collettivi a favore di persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità. Tali soggiorni devono prevedere la presenza di almeno 5 persone con disabilità, avere turni della durata minima di 5 giorni e realizzati in strutture ricettive idonee e, in caso di disabilità motoria, prive di barriere architettoniche, in località marine, montane o collinari, garantendo il trasporto di andata e ritorno, l'accoglienza alberghiera con pensione completa, l'assistenza sulle 24 ore, servizio di animazione.

Articolo 3

Importo

L'importo massimo complessivo messo a disposizione dalla Civica Amministrazione per il sostegno delle attività di cui al presente bando è pari a un totale di euro 44.000,00.

Il Comune di Genova riconoscerà ai beneficiari dei soggiorni collettivi sociali un contributo fino a 1.000,00 euro per ogni persona che vi abbia partecipato e, comunque, non oltre il 70% dei costi a carico dei beneficiari del soggiorno stesso.

Nel caso in cui l'entità del finanziamento non sia sufficiente alla copertura di tutte le richieste accolte a ciascun richiedente sarà riconosciuto un contributo inferiore rispetto al massimo erogabile. Tale riduzione sarà calcolata in eguale percentuale per tutti i soggetti ammessi al contributo.

Nel caso in cui le richieste accolte non esauriscano l'intero importo messo a disposizione per i contributi di questo bando, qualora necessario, il Comune utilizzerà detti residui per l'erogazione dei contributi attinenti ad altro ambito di contribuzione.

Articolo 4

Periodo di svolgimento dei soggiorni collettivi sociali

Il contributo è riconosciuto per i soggiorni collettivi di cui all'art. 2 del presente bando da realizzarsi nel periodo tra 01 giugno – 15 ottobre 2023.

Articolo 5

Soggetti ammissibili

Il presente bando è rivolto ai seguenti operatori:

- di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b) della Delibera di Consiglio Comunale n. 90/2010, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021 ovvero:

- lett. a) enti pubblici e società a partecipazione pubblica per le attività svolte a favore della popolazione del Comune di Genova;
- lett. b) comitati, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, che svolgano in modo prevalente attività in favore della popolazione del Comune di Genova o iniziative di particolare interesse per la comunità locale, nonché associazioni che, pur effettuando normalmente attività per i propri associati, svolgano attività che siano anch'esse di particolare interesse per la comunità locale.
- di cui all'art. 4 della legge Regione Liguria 6/12/2012 n. 42 operanti nella realtà sociale genovese, iscritti da almeno 24 mesi nel registro/albo nazionale o regionale di riferimento o al registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.) di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 117/2017.

Tali soggetti devono possedere, all'atto di presentazione della richiesta di contributo e, comunque, per tutta la durata delle attività, i seguenti requisiti:

- essere iscritti da almeno 24 mesi nel registro/albo nazionale o regionale di riferimento alla propria categoria di esercizio;
- avere realizzato, negli ultimi 5 anni, anche non consecutivi, soggiorni collettivi rivolti a persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità per un numero complessivo di persone non inferiore a 20.

I soggetti ammissibili devono essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia contributiva, retributiva e assicurativa qualora impieghino proprio personale, e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto all'art. 29 comma 1 lett. e) del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 9 novembre 2010 n. 90, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021.

Il personale impiegato per la realizzazione dei soggiorni deve avere esperienza (assistenziale, educativa, ecc.) almeno semestrale in attività a favore di persone con disabilità.

Articolo 6

Modalità di presentazione della richiesta di contributo

Le richieste di contributo di cui presente bando potranno essere presentate solo successivamente alla conclusione dei soggiorni.

Tali richieste, presentate dai Soggetti di cui al precedente art. 5, per l'assegnazione di contributi a supporto dei costi sostenuti dalle persone con disabilità per la partecipazione ai soggiorni collettivi, dovranno pervenire in busta chiusa, al Comune di Genova - Archivio Generale e Protocollo, Via di Francia n. 1 (Matitone), piano 9, 16149 Genova o tramite mail ai seguenti indirizzi: dpsdisabilita.comge@postecert.it e gestionedisabilita@comune.genova.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 ottobre 2023, termine oltre il quale eventuali richieste non saranno prese in considerazione.

Sulla busta, o come oggetto della PEC, dovranno essere apposte le seguenti diciture:

- **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ, ATTRAVERSO SOGGETTI CHE REALIZZINO SOGGIORNI COLLETTIVI NEL PERIODO 01 GIUGNO – 15 OTTOBRE 2023.**
- la denominazione del Soggetto richiedente

I soggetti richiedenti dovranno presentare:

1. **Manifestazione di interesse (Allegato 6.1);**
2. **Dichiarazione requisiti di ordine generale (Allegati 6.2 e 6.2 bis);**
3. **Relazione illustrativa (Allegato 6.3)**, descrittiva delle attività che hanno realizzato durante i turni di soggiorno – massimo 4 pagine (facciate) – con gli elementi di cui al successivo art. 7 del presente bando;
4. **Scheda finanziaria (Allegato 6.4)** debitamente compilata in ogni sua parte da cui si evincano in modo chiaro i costi sostenuti da ogni persona con disabilità che ha partecipato al soggiorno e il contributo richiesto. Ogni scheda dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento relative a tutti i partecipanti. Dovrà essere presentata una scheda finanziaria per ogni soggiorno, con il numero dei partecipanti per i quali è richiesto il contributo. Non saranno accolte le richieste mancanti delle ricevute di pagamento dei beneficiari dei soggiorni.

È necessario produrre le dichiarazioni di cui ai punti precedenti 1) e 2) debitamente compilate, datate, timbrate e sottoscritte dal legale rappresentante allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni vengono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Articolo 7

Descrizione progettuale dei soggiorni collettivi

La richiesta di ammissibilità al bando per l'assegnazione di contributo a supporto dei costi di cui all'art. 2 del presente bando, da redigersi su carta semplice, dovrà contenere una descrizione del progetto (Allegato 6.3) non superiore a 6 pagine (facciate) e dovrà svilupparsi indicando i seguenti elementi:

a) LOCALITÀ

Il soggiorno di vacanza deve avvenire in località marine, montane e collinari turisticamente attrezzate presso sedi idonee e site in luoghi ove sia possibile accedere in tempi rapidi ad un ambulatorio medico e/o ad un presidio di pronto intervento sanitario.

b) STRUTTURE

Le strutture ricettive offerte devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e di cui all'art. 2 del presente bando e devono, altresì, rispondere all'esigenza della tipologia di utenza cui il soggiorno di vacanza è rivolto. Nella descrizione delle strutture offerte è necessario fare riferimento:

- all'agibilità degli spazi interni (camere e spazi comuni);
- all'agibilità degli spazi esterni (assenza di barriere architettoniche, per i soggiorni previsti per persone con disabilità motoria, accessibilità degli spazi comuni per attività all'aperto) e degli strumenti di supporto alle attività.

c) SERVIZI

I servizi da garantire sono:

- servizio di trasporto per il raggiungimento delle località e per il ritorno, con accompagnatori e mezzi idonei al trasporto di carrozzelle e ausili, comprendendo nel servizio la possibilità di raccolta dei partecipanti in prossimità immediata delle residenze;
- servizio alberghiero a pensione completa, comprendente colazione, pranzo e cena (bevande incluse), la pulizia quotidiana delle camere, il rifacimento dei letti e il cambio della biancheria settimanale e ogni qualvolta si renda necessario;
- menù adeguato alle esigenze dei partecipanti, con la possibilità di menù personalizzati in caso di diete particolari, dovute a intolleranze e/o a particolari disturbi, quali, a mero titolo di esempio, la celiachia o la disfagia;
- servizio di assistenza alla persona che garantisca aiuto e supporto nelle attività di vita quotidiane (igiene, vestizione, deambulazione, alimentazione, aiuto all'auto-somministrazione dei farmaci);
- servizio di animazione, consistente in programmazione e realizzazione delle attività ludico – ricreative, di momenti di integrazione con l'ambiente circostante e organizzazione di momenti conviviali quali occasioni di socialità.

d) DESTINATARI del soggiorno collettivo:

- numero dei partecipanti per ciascun turno (minimo 5);
- tipologia e grado di disabilità delle persone, per ciascun turno, a cui garantire il soggiorno.

e) PROGRAMMAZIONE:

- modalità e criteri organizzativi;
- strumenti per la formulazione e la predisposizione dell'eventuale progetto individualizzato;
- giornata tipo e le figure coinvolte nella stessa.

f) TURNI DI SOGGIORNO:

I turni di soggiorno dovranno essere:

- della durata minima di 5 giorni (andata e ritorno compresi);
 - composti, di norma, da congrui gruppi formati da almeno 5 persone;
- La composizione dei gruppi partecipanti a ciascun turno è a cura dell'organizzatore.

g) PERSONALE IMPIEGATO

L'équipe deve essere costituita da personale (operatori OSS, OSA, OTA, educatori ...) che garantisca il regolare svolgimento del soggiorno collettivo, anche in riferimento al rapporto operatore/persona con disabilità in base alla complessità assistenziale dei partecipanti. Il personale impiegato deve avere un'esperienza in servizi a favore di persone con disabilità non inferiore a 6 mesi di attività. L'ente può avvalersi anche di personale volontario.

h) **ORARIO NOTTURNO**

Durante la notte deve essere garantita la presenza di un operatore.

i) **RESPONSABILE REFERENTE DEL SERVIZIO**

Deve essere prevista la presenza, in ogni turno di soggiorno di vacanza, di un responsabile referente abilitato ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di questioni derivanti dallo svolgimento dello stesso.

h) **COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI**

Modalità di collaborazione con l'Ambito Territoriale Sociale di competenza e con i servizi territoriali della ASL 3 e/o con altri soggetti e realtà presenti sul territorio.

l) **MISURE PER EMERGENZA SANITARIA**

Devono essere adottate tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dal possibile contagio da COVID-19 e/o da qualsiasi altra emergenza che possa sopraggiungere. Le misure dovranno essere adottate in ogni fase del soggiorno e per tutte le attività previste.

Articolo 8

Criteri di ammissione e modalità di rendicontazione

Saranno ammessi all'assegnazione del contributo tutti gli operatori che presenteranno la manifestazione di interesse corredata da tutta la documentazione prevista, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante e in possesso di tutti i requisiti previsti.

Il Comune, una volta terminata la valutazione delle richieste pervenute, ne comunicherà l'esito ai richiedenti. Saranno ammesse solo le ricevute di pagamento relative alle spese sostenute dai beneficiari dei soggiorni in coerenza con la scheda finanziaria presentata.

Le ricevute dovranno contenere i seguenti dati:

- elenco numerico dei partecipanti, senza iniziali del nome e del cognome, ma con la sola indicazione dell'età e della residenza nel Comune di Genova;
- luogo di villeggiatura;
- periodo del soggiorno;
- costo totale del soggiorno sostenuto dal beneficiario.

Il contributo sarà erogato in proporzione ai costi realmente sostenuti e imputati ai beneficiari dei soggiorni. Non potranno essere addebitati costi riferiti ad accompagnatori personali dei beneficiari (es: familiari) e, comunque, il contributo riconoscibile non potrà essere in percentuale superiore al 70% della quota pagata dal beneficiario del soggiorno, nel limite di euro 1.000,00 per ogni persona.

Articolo 9

Valutazione richieste

Le richieste di ammissibilità al bando per l'assegnazione di contributo pervenute, corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 6 del presente bando, saranno valutate dall'Unità Operativa Disabilità della Direzione Welfare Territoriali.

Non saranno valutate le domande di erogazione di contributo qualora le attività svolte non siano coerenti con quanto previsto dal presente bando o siano presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 5.

Le domande di erogazione dei contributi potranno essere soggette a richiesta di integrazione e/o chiarimenti o di rigetto ai sensi degli articoli 71 e 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Articolo 10 Compartecipazione al costo dei soggiorni

Le persone con disabilità sono tenute al pagamento del costo del soggiorno attraverso il versamento diretto all'Operatore.

Articolo 11 Erogazione del contributo

Il contributo sarà liquidato in un'unica tranche, nei limiti dell'importo rendicontato ed effettivamente riconosciuto, successivamente alla scadenza di presentazione delle domande, ovvero a conclusione dell'iter di valutazione da parte del competente ufficio del Comune.

L'operatore si impegna a restituire alle persone che hanno partecipato ai soggiorni il contributo riconosciuto dal Comune. La restituzione deve avvenire entro i 10 giorni successivi all'accredito da parte del Comune dei contributi sul conto corrente dell'operatore.

Articolo 12 Obblighi del beneficiario

L'iscrizione ai soggiorni di vacanza deve avvenire su richiesta delle famiglie o direttamente delle persone con disabilità agli operatori stessi.

La partecipazione al soggiorno è valutata, infatti, dall'operatore che lo organizza, sulla base di criteri stabiliti e comunicati all'Ente in fase di presentazione del progetto per la richiesta di ammissibilità al bando per l'assegnazione del contributo.

L'operatore trasmetterà le domande di contributo con le modalità di cui all'art. 6.

L'operatore richiedente il contributo:

- si impegna ad accettare le condizioni di cui al Regolamento "Disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati, nonché per la concessione del patrocinio da parte del Comune" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2010 n. 90, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021;
- si impegna ad accettare tutte le condizioni del presente bando e dei relativi allegati a corredo;
- dichiara di aver realizzato il servizio di soggiorno collettivo nel rispetto della normativa vigente;
- dichiara di aver stipulato idonea copertura/garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che potrebbero essere causati alle persone con disabilità che hanno usufruito dei soggiorni, al personale, ai volontari, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte nel corso dei soggiorni;

- si impegna a pubblicizzare l'erogazione del contributo da parte del Comune di Genova tramite la menzione e il logo dell'Ente su tutti gli eventuali strumenti divulgativi del progetto (brochure, sito web, social network).

Nel primario interesse della tutela delle persone accolte e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, l'Operatore che organizza i soggiorni valuta l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano a contatto con le persone adulte (18 - 64 anni) con disabilità frequentanti le attività proposte, tramite colloqui e la raccolta dei curricula e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, escludendo in ogni caso la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta oltre a verificare il possesso dei requisiti richiesti.

Il Comune non ha alcuna responsabilità sull'organizzazione e sulla gestione dei soggiorni che sono totalmente a carico degli operatori richiedenti il contributo.

Articolo 13

Verifiche sullo svolgimento degli interventi finanziati

Il Comune di Genova si riserva la possibilità di effettuare attività di controllo e verifica sul buon andamento dei soggiorni collettivi, tra cui le attività e le iniziative dichiarate che siano state svolte nel rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 12, ivi compresa la valutazione della soddisfazione dei partecipanti e delle loro famiglie.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi degli articoli 71 e 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, anche in una fase successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, i dati anagrafici completi delle persone con disabilità beneficiarie degli interventi di cui al presente bando. Tali dati, come definiti all'art. 4 del Regolamento Europeo 2016/679, saranno trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessitano di consenso.

Articolo 14

Condizioni generali di concessione dei benefici

Ai sensi di quanto disposto all'art. 30 commi 1 e 2 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2010 n. 90, come modificato con deliberazione di Consiglio comunale 21 settembre 2021 n. 79, testo in vigore dal 26 ottobre 2021, il Comune:

- 1) in ogni caso resta estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire fra i beneficiari del contributo e soggetti terzi;
- 2) non assume a proprio carico alcuna responsabilità circa l'organizzazione delle iniziative sostenute con l'erogazione del contributo.